

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 1171)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(TAVIANI)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(TOGNI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(RUMOR)

col Ministro della Marina Mercantile
(JERVOLINO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(COLOMBO)

col Ministro dell'Interno
(SPATARO)

col Ministro della Difesa
(ANDREOTTI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti
agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 21 gennaio 1949, n. 8, vennero stabiliti modici aumenti delle misure dei canoni demaniali e dei sovracani dovuti agli enti locali, già parzialmente rivalutati in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

Le predette misure non risultano, peraltro, sufficientemente rivalutate, rispetto all'attuale potere di acquisto della moneta. Esse sono, inoltre, sensibilmente inferiori alla effettiva utilità dei beni ai quali si riferi-

scono e da ciò deriva un ingiustificato arricchimento dei concessionari ai danni dello Erario.

Al fine di ovviare a tale sperequazione, si è predisposto l'unito disegno di legge con cui le misure dei canoni anzidetti, quali risultano in base alla citata legge n. 8 del 1949, vengono ulteriormente rivalutati sulla base del coefficiente cinque, talchè la rivalutazione complessiva si aggira intorno alle cinquanta volte rispetto alle misure vigenti prima dell'ultima guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracani, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è quintuplicato.

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al quintuplo del limite consentito in base a tale comma.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.

Art. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 40 e in lire 80 per metro quadrato e per anno.

I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o

comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire 10.000.

Art. 4.

Sono quintuplicate le misure del canone annuo per ettaro stabilito in base al primo comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate.

Art. 5.

Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.

Sono stabiliti in annue lire 2.500 per metro lineare i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza

posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

I canoni di cui al comma precedente sono rispettivamente raddoppiati, triplicati e quintuplicati, allorchè si riferiscono ad elettrodotti destinati a trasportare energia da 15 mila a 30 mila volts, da 30.001 a 100.000 volts e oltre 100.000 volts.

Art. 6.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sen-

si dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire 20.000.

Art. 7.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1960. Gli aumenti da essa previsti si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali e i sovracanonici siano stati già corrisposti o regolarmente liquidati alla data di entrata in vigore della legge stessa.